



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

---

# Documento programmatico

**per la concessione di aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti modello d'importanza nazionale (articolo 11 LPAG)**

**Aprile 2015**

---

**Indice**

1.	Introduzione .....	3
1.1	La politica dell'infanzia e della gioventù .....	3
1.2	Contenuto del presente documento .....	3
2.	Spiegazioni sulle direttive .....	4
3.	Esempi di temi per progetti modello d'importanza nazionale.....	7
4.	Procedura per l'inoltro e il trattamento delle richieste in virtù dell'articolo 11 LPAG.....	8
5.	Svolgimento delle trattative .....	8
6.	Controlling e successive verifiche .....	9
6.1	Elementi del controlling .....	9
6.2	Raggiungimento degli obiettivi e inadempimento del contratto.....	10
7.	Contenuto del contratto .....	10

### 1. Introduzione

#### 1.1 La politica dell'infanzia e della gioventù

La politica svizzera dell'infanzia e della gioventù è improntata al principio della ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La competenza in questo settore spetta in prima linea ai Cantoni e ai Comuni. Le funzioni assunte dalla Confederazione in questo ambito sono limitate (ad es. promozione della salute e dello sport, promozione delle attività extrascolastiche di bambini e giovani). La politica dell'infanzia e della gioventù è inoltre strettamente collegata all'operato delle organizzazioni non governative e a iniziative private.

Nel complesso vanno constatate profonde differenze d'impostazione tra i diversi approcci a livello cantonale in materia di politica dell'infanzia e della gioventù, differenze che si rispecchiano anche nel diritto costituzionale e nelle leggi vigenti in materia. Circa la metà dei Cantoni ha riunito i principi della protezione e della promozione sotto il termine «politica dell'infanzia e della gioventù»; diversi Cantoni hanno invece elaborato due politiche indipendenti e distinte per la protezione dell'infanzia e della gioventù da un lato e per la promozione dell'infanzia e della gioventù dall'altro, ponendo l'accento sull'uno o sull'altro settore.

Nel suo rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» del 27 agosto 2008, il Consiglio federale definisce la moderna politica svizzera dell'infanzia e della gioventù *come una politica della protezione, della promozione e della partecipazione*, in virtù della Costituzione federale<sup>1</sup> e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Posti i tre principi fondamentali della protezione, della promozione e della partecipazione, si può distinguere tra una politica dell'infanzia e della gioventù in senso stretto e una in senso lato. In senso stretto, si tratta di una politica che versa contributi volti a garantire la protezione di bambini e giovani (ad es. contro abusi o determinate offerte medialì), a promuoverne lo sviluppo e ad offrire loro opportunità di partecipazione (ad es. nell'ambito di strutture o progetti partecipativi).

In senso lato, la politica dell'infanzia e della gioventù si fonda sulla considerazione che le condizioni di vita dei bambini e dei giovani sono influenzate da molteplici fattori, che rientrano nella competenza di diverse politiche settoriali a vari livelli e che riguardano tutte le fasce d'età. In ciò si manifesta il carattere tipicamente trasversale della politica dell'infanzia e della gioventù: il suo compito è garantire che le particolari esigenze di protezione e promozione, le prospettive e le richieste dei giovani vengano interpretate in altre politiche settoriali (ad es. politica sociale, della sanità, dei trasporti).

Per poter attuare una politica dell'infanzia e della gioventù nel senso auspicato di una strategia integrata a livello federale e cantonale, nel rapporto summenzionato il Consiglio federale ha espresso la volontà di rafforzare l'impegno della Confederazione in materia.

#### 1.2 Contenuto del presente documento

Il presente documento programmatico si prefigge di presentare in un unico testo, esplicitandolo, il contesto giuridico dell'articolo 11 LPAG, in virtù del quale la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche. Con il sostegno finanziario ai Cantoni e ai Comuni si intende da un lato tenere conto del ruolo centrale svolto dai Comuni come promotori di attività

---

<sup>1</sup> Consiglio federale, *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù. Rapporto del Consiglio federale in risposta ai postulati Janiak (00.3469) del 27 settembre 2000, Wyss (00.3400) del 23 giugno 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giugno 2001, 27 agosto 2008*

## Documento programmatico

extrascolastiche, dall'altro, nell'ottica della promozione dell'innovazione, dare anche ai Cantoni, in quanto partner principali della Confederazione, la possibilità di usufruire degli aiuti finanziari<sup>2</sup>.

Infine, al capitolo 7 propone un accordo contrattuale modello tra il Cantone o il Comune e l'UFAS, che fungerà da base per le trattative summenzionate.

## 2. Spiegazioni sulle direttive

Le condizioni da soddisfare e i documenti richiesti sono elencati nell'allegato 7 delle direttive. Il Cantone/il Comune deve soddisfare queste condizioni, una verifica effettuata sulla base delle indicazioni fornite nella banca dati online FiVer (sistema di gestione finanziaria LPAG). Per principio, le istituzioni private devono soddisfare tutte le condizioni generali e quelle specifiche previste. In caso di rifiuto, la motivazione deve essere fondata sull'inadempimento di condizioni poste nella legge sui sussidi, nella LPAG o nell'OPAG (quelle evidenziate in blu).

<b>Condizioni generali</b>	<b>Tutti i fanciulli e i giovani hanno libero accesso alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall'appartenenza sociale, dallo statuto di soggiorno, dall'origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o politiche o da eventuali disabilità (art. 3 LPAG).</b>  Secondo il messaggio concernente la LPAG, oltre al finanziamento delle attività rivolte a tutti i bambini e i giovani, la Confederazione potrà sostenere finanziariamente anche le offerte e attività indirizzate a gruppi di destinatari specifici (ad es. bambine, bambini disabili o giovani con <i>background</i> migratorio). Una promozione di questo genere può contribuire a garantire le pari opportunità a fanciulli e giovani svantaggiati, soprattutto nella prospettiva della loro integrazione sociale e professionale, e a eliminare le discriminazioni esistenti.  Le prestazioni destinate a un gruppo di destinatari specifico sono discriminatorie, se nel relativo bando di concorso è esplicitamente esclusa la partecipazione di altri gruppi.
	<b>La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche (art. 11 cpv. 1 LPAG).</b>  Per «extrascolastico» si intende svolto al di fuori degli orari scolastici ordinari e su base volontaria. Di conseguenza, se un progetto è fissato in modo vincolante nel programma d'insegnamento, va considerato un progetto scolastico.
<b>Condizioni per il progetto</b>	<b>a. Il progetto non fa parte di un'attività esistente e dura al massimo tre anni.</b>  Non possono essere finanziate attività in corso; il progetto può durare al massimo tre anni, con possibilità di reiterare la richiesta dopo cinque anni in caso di nuovi approcci metodologici.  All'inoltro della richiesta tramite FiVer i responsabili del progetto indicano quando è nata l'idea del progetto e in quale lasso di tempo esso si svolge.

<sup>2</sup> Messaggio del 17 settembre 2010 concernente la legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (10.087), FF 2010 5991, in particolare pag. 6032

<p><b>b. Il progetto è trasferibile o estendibile ad altri Cantoni, ad altre regioni, ad altri Comuni o ad altre istituzioni private.</b></p> <p>Trasferibilità a livello orizzontale (p. es. da Comune a Comune o da organizzazione a organizzazione), trasferibilità a livello verticale (p. es. dal livello locale a quello cantonale o federale, da un'organizzazione a più organizzazioni) o estendibilità. L'istituzione responsabile deve inoltre spiegare con quali misure e mezzi le conoscenze derivanti dal progetto sono trasmesse alle cerchie interessate.</p> <p>In questo contesto, la trasferibilità non deve essere solo teorica, ma effettivamente realizzabile. L'importanza del progetto a livello nazionale sarà valutata su questa base.</p>
<p><b>c. Il progetto risponde a un bisogno comprovato ed è stata eseguita un'analisi del contesto (sono disponibili progetti comparabili).</b></p> <p>Il Cantone o il Comune mostra che il progetto risponde ai bisogni del gruppo di destinatari. Il bisogno è comprovato, ad esempio, in seguito a un'inchiesta condotta tra i giovani e le cerchie d'interesse o in base a un'analisi della situazione.</p> <p>Emerge la necessità d'intervenire, che viene provata con un'analisi del contesto. Il Cantone o il Comune deve indicare l'eventuale esistenza di progetti comparabili nonché le esperienze tratte da progetti analoghi o le conoscenze scientifiche sull'argomento di cui terrà conto nella sua situazione specifica. Deve infine descrivere gli accertamenti svolti e i relativi risultati.</p>
<p><b>d. Il progetto persegue un approccio sostanzialmente innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie.</b></p> <p>I progetti che fungono da modello devono presentare un carattere d'importanza nazionale per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche. Questo comprende un approccio innovativo, ovvero <i>nuovo a livello nazionale</i>, in modo che i progetti svolgano un ruolo di precursori. Sono considerati innovativi i progetti che rappresentano un completamento delle forme di attività extrascolastiche di bambini e giovani già note e che possono svolgere un ruolo di precursori in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie.</p> <p>Nessun fondo sarà pagato esclusivamente per lo sviluppo e la manutenzione delle strutture. Il progetto deve presentare un interesse metodologica e tematica; esso dovrebbe includere, per esempio un approccio metodologico innovativo nella zona di attività scolastiche o sviluppo tematico di un approccio esistente.</p>
<p><b>e. Sono stati stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono illustrate le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati.</b></p> <p>Il Cantone o il Comune indica la disponibilità di una gestione di progetto ben ponderata e la pianificazione di una procedura sistematica.</p> <p>Nel rapporto intermedio e/o finale occorre svolgere un'attenta riflessione sugli obiettivi e sull'efficacia delle misure.</p>
<p><b>f. I responsabili del progetto indicano in che misura questo può concretizzarsi in un'attività nel lungo periodo.</b></p> <p>Il progetto intende produrre effetti duraturi. Si descrive in che misura il progetto dell'istituzione responsabile può concretizzarsi in un'attività a lungo termine.</p> <p>Secondo il messaggio concernente la LPAG, da un progetto che funge da modello ci si attende un effetto duraturo e a lungo termine.</p>

	<p><b>g. Il progetto garantisce il trasferimento delle conoscenze e i suoi risultati, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.</b></p> <p>Il cantone o il Comune si impegna a provvedere in modo mirato al necessario scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze. Le conoscenze derivanti dal progetto devono essere trasmesse alle cerchie interessate. L'istituzione responsabile indica con quali misure e mezzi queste conoscenze dovranno essere rese note, diffuse e inserite nei vari contesti. Una parte integrante del finanziamento del progetto e strumento di trasferimento delle conoscenze può essere ad esempio l'organizzazione di un convegno o una pubblicazione.</p> <p>Il trasferimento delle conoscenze va distinto dall'attività di pubbliche relazioni.</p> <p>Per «pubbliche relazioni» si intende la pubblicazione, sia all'interno che all'esterno dell'istituzione responsabile, dei risultati del progetto, dei metodi impiegati e dei documenti ad esso relativi (p. es. tramite newsletter, sito Internet, conferenze stampa, pubblicazioni o reti sociali).</p>
<p><b>Documenti richiesti</b></p>	<p><b>a. descrizione del progetto</b></p> <p>Il progetto deve essere descritto in modo conciso, menzionando i punti principali.</p> <hr/> <p><b>b. budget del progetto</b></p> <p>Per «budget» si intende quanto segue: spese per il personale (unità all'ora, al giorno o al mese); spese per riunioni, seminari, conferenze; materiale informativo e comunicazione; Non possono essere sostenuti i costi per infrastrutture esistenti.</p> <p>Dato che spesso i progetti modello sono progetti di sviluppo di un Cantone o di un Comune, la quota dei costi salariali è proporzionalmente più elevata rispetto, ad esempio, a quella dei progetti di partecipazione attiva dei giovani, che sono realizzati con il contributo di collaboratori a titolo volontario/onorifico.</p> <p>L'importo dei salari si basa sui valori di riferimento di altri Cantoni.</p> <p>In virtù dell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (art. 4 OPAG), sono computabili le spese effettive derivanti dall'attuazione di un progetto. Non sono computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle cagionate per colpa dell'istituzione responsabile, quali indennità di partenza, multe e ammortamenti di prestiti.</p> <hr/> <p><b>c. piano di finanziamento del progetto</b></p> <p>Nel piano di finanziamento vanno menzionati il contributo atteso dall'UFAS nonché i contributi di altri uffici federali, i contributi del Cantone e dei Comuni, i contributi di finanziatori privati (fondazioni, sponsor), i contributi provenienti da proventi, dai partecipanti e dai membri come pure altri mezzi. Il contributo concesso dall'UFAS può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili (art. 13 LPAG).</p> <p>I Cantoni e i Comuni devono indicare in che misura partecipano al progetto (sia in termini finanziari che di altre risorse).</p> <hr/> <p><b>d. piano di valutazione</b></p> <p>Il Cantone o il Comune indica come misurerà l'efficacia del progetto.</p> <hr/> <p><b>e. in caso di richieste di Comuni, parere dei Cantoni competenti;</b></p> <p>Se un Comune o l'istituzione di un Comune inoltra una richiesta, il Cantone competente deve compilare un modulo (parere del Cantone, scaricabile dalla banca dati FiVer) da cui emerge che considera meritorio il progetto. Un elenco con gli indirizzi degli interlocutori</p>

	cantionali per la politica dell'infanzia e della gioventù è disponibile sul sito Internet dell'UFAS, all'indirizzo: <a href="http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/03215/index.html?lang=it">http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/03215/index.html?lang=it</a>
	<b>f. contratto di prestazioni, se un'istituzione privata è incaricata da un Comune o da un Cantone.</b>

Oltre ai criteri specifici per il progetto, dalla prassi dell'esame delle richieste emergono gli ulteriori criteri interni da applicare (evoluzione della qualità). Laddove ragionevole, questi devono essere in sintonia con i criteri stabiliti per i progetti modello di organizzazioni private (art. 8 LPAG) ed essere costantemente aggiornati.

### 3. Esempi di temi per progetti modello d'importanza nazionale

I temi per un progetto modello secondo l'articolo 11 LPAG o un programma cantonale secondo l'articolo 26 LPAG devono interessare la politica dell'infanzia e della gioventù in senso lato. In senso lato, i fattori che influenzano le condizioni di vita dei bambini e dei giovani comprendono numerosissimi parametri che rientrano nella sfera di competenza di ambiti politici differenti, a vari livelli, e interessano anche altre fasce d'età. In base a questa definizione, la politica dell'infanzia e della gioventù è un compito trasversale finalizzato a sensibilizzare altri ambiti politici su punti di vista, richieste ed esigenze dei bambini e dei giovani. Essa interessa dunque numerosi settori legislativi e va attuata in ciascuno di essi.

Secondo il messaggio concernente la LPAG, gli aiuti finanziari sono destinati in primo luogo a progetti relativi ai settori della promozione dell'infanzia e della gioventù e della partecipazione<sup>3</sup>. Tuttavia, il Consiglio federale attribuisce importanza anche ad altri temi inerenti alla tutela degli interessi dei bambini e dei giovani. Su questa base, l'UFAS ha elaborato un elenco non esaustivo di possibili temi per progetti modello:

- protezione, promozione dello sviluppo e partecipazione di bambini e giovani;
- diritti dell'infanzia;
- elenco delle prestazioni di base dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Fehr<sup>4</sup> (v. figura 1)

<sup>3</sup> Messaggio del 17 settembre 2010 concernente la legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (2010), FF **2010** 5991, in particolare pag. 6038.

<sup>4</sup> Rapporto del Consiglio federale, *Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all'infanzia e alla gioventù e sanzioni statali? Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Fehr (07.3725) del 5 ottobre 2007, 27 giugno 2012, pag. 23.*

## Documento programmatico

Figura 1

L'elenco delle prestazioni di base dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù contempla le seguenti prestazioni:

<b>A</b>	<b>Promozione dell'infanzia, della gioventù e delle famiglie in generale</b>
A1	Attività extrascolastiche per i bambini e i giovani
A2	Accoglienza extrafamiliare e extrascolastica
A3	Educazione genitoriale
<b>B</b>	<b>Consulenza e sostegno nella vita quotidiana e nelle situazioni di difficoltà</b>
B1	Consulenza e sostegno ai bambini e ai giovani
B2	Lavoro sociale in ambito scolastico
B3	Consulenza e sostegno ai genitori
<b>C</b>	<b>Aiuti complementari all'educazione</b>
C1	Sostegno domiciliare alle famiglie: sostegno sociopedagogico
C2	Collocamento in istituto
C3	Affidamento familiare
<b>D</b>	<b>Analisi dei casi</b>
<b>E</b>	<b>Gestione dei casi</b>

## 4. Procedura per l'inoltro e il trattamento delle richieste in virtù dell'articolo 11 LPAG

Le richieste di aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti modello d'importanza nazionale possono essere inoltrate tre volte l'anno: entro fine febbraio, fine giugno e fine novembre.

La registrazione e il trattamento delle richieste inoltrate in virtù dell'articolo 11 LPAG sono gestiti tramite la banca dati online FiVer (sistema di gestione finanziaria LPAG). I moduli di richiesta sono messi a disposizione in formato digitale.

Il Cantone o il Comune che intende inoltrare una richiesta contattano l'UFAS per accertarsi di soddisfare i requisiti necessari e ricevono quindi un login per accedere alla banca dati. Il modulo di richiesta e gli allegati vengono inoltrati in formato digitale. Una dichiarazione che confermi la correttezza dei dati e il modulo per i Cantoni sono invece inviati per posta.

I collaboratori responsabili dell'UFAS inseriscono la loro valutazione della richiesta nella banca dati utilizzando i moduli appositamente previsti. Non sono stabilite scadenze; analogamente a quanto previsto per i progetti di organizzazioni private, l'UFAS emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro (v. art. 17 cpv. 4 OPAG).

Se il progetto è respinto, il Cantone o il Comune richiedente riceve una decisione negativa.

Quando l'UFAS riceve una richiesta di aiuti finanziari per un progetto cantonale o comunale, contatta il Cantone o il Comune interessato al fine di avviare trattative contrattuali.

Il quadro finanziario e il controlling sono sostenuti nel un modello per l'accordo contrattuale tra l'UFAS e il Cantone o il Comune (capitolo 7).

## 5. Svolgimento delle trattative

Se entra in materia sulla domanda, l'UFAS invia una lettera ufficiale al Cantone o al Comune (al più tardi quattro mesi dopo il termine d'inoltro) e gli propone un calendario per le trattative. In un primo tempo, gli esperti scientifici delle due parti elaborano congiuntamente una tabella per il controlling. In



## Documento programmatico

seguito, sulla base di questi documenti, si svolge una prima fase di trattative tra le due delegazioni al completo. In questa occasione, nella misura del possibile il Cantone/il Comune e l'UFAS discutono gli obiettivi strategici, quelli operativi e il finanziamento del progetto. In base alle esigenze, vengono organizzati ulteriori incontri per proseguire le trattative. Questa fase si svolge secondo lo schema seguente.

Figura 2



Se l'UFAS e il Cantone giungono a un accordo sugli obiettivi del progetto nonché sul contratto e i suoi allegati, l'UFAS propone al Cantone o al Comune una versione definitiva del contratto.

Se le due parti non giungono a un accordo sugli obiettivi e sui contenuti del contratto, l'UFAS può interrompere le trattative.

## 6. Controlling e successive verifiche

### 6.1 Elementi del controlling

La tabella per il controlling proposta dall'UFAS si compone di due parti. Nella prima, sono stabiliti gli obiettivi strategici, i sotto-obiettivi operativi con gli indicatori e le misure corrispondenti nonché l'indicazione del periodo di realizzazione del progetto. Per ogni sotto-obiettivo strategico è inoltre previsto un apposito spazio per le osservazioni del Cantone o il Comune e dell'UFAS, che le due parti devono compilare, rispettivamente, prima del colloquio di controlling e dopo il suo svolgimento (v. figura 3). Dopo il colloquio, il Cantone o il Comune inoltra all'UFAS una versione definitiva della tabella, affinché l'Ufficio possa versare l'importo previsto. Nella seconda parte della tabella, il Cantone o il Comune analizza l'evoluzione del progetto in termini di punti forti, punti deboli, opportunità e rischi. In caso di necessità, l'UFAS e il Cantone/il Comune decidono congiuntamente di adeguare le misure previste o di adottarne delle nuove.

Figura 3

Obiettivo strategico 1:			
Sotto-obiettivo operativo	Indicatori	Misure	Periodo/scadenza
	-		
Osservazioni del Cantone		Osservazioni dell'UFAS	
2014:		2014:	
2015:		2015:	
2016:		2016:	

Le scadenze per l'inoltro dei documenti per il controlling sono definite congiuntamente tra l'UFAS e il Cantone o il Comune e menzionate esplicitamente nell'accordo contrattuale (v. cap. 7). I collaboratori dell'UFAS sono sempre a disposizione del Cantone o del Comune per fornirgli consulenza e sostegno nell'attuazione del suo progetto.

### 6.2 Raggiungimento degli obiettivi e inadempimento del contratto

Il contratto è considerato adempiuto se, in base ai sotto-obiettivi e agli indicatori stabiliti, gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti e i contributi finanziari previsti dal contratto sono stati versati al Cantone/al Comune.

Se le prestazioni convenute non sono state fornite, sussiste una violazione del contratto. Per tutta la durata del progetto, tali violazioni sono discusse subito dopo essere state rilevate, ma al più tardi in occasione del colloquio, dopodiché sono adottate le misure necessarie. Le principali misure possibili sono l'adeguamento del progetto e l'eliminazione dei vizi accertati, fermo restando che la priorità va data all'adempimento del contratto.

Se emergono prove di inadempimento del contratto dopo la conclusione del progetto, l'UFAS può esigere l'eliminazione dei vizi, senza accordare contributi supplementari rispetto a quelli previsti dal contratto.

## 7. Contenuto del contratto

Il capitolo 7 propone un modello per l'accordo contrattuale tra l'UFAS e il Cantone o il Comune. Il contenuto dei singoli capitoli dell'accordo è prima spiegato (ove necessario) in corsivo, poi formulato in un testo modello. I passaggi che il Cantone/il Comune deve completare sono evidenziati in giallo.

La bozza dell'accordo contrattuale proposta di seguito va negoziata tra l'UFAS e il Cantone o il Comune in occasione delle trattative tra le parti.

### 1) Preambolo e basi legali

*Il preambolo fissa il quadro del contratto. Esso deve indicare gli obiettivi del contratto e ribadire l'intenzione delle parti di raggiungerli congiuntamente. Questo punto contiene anche l'elenco delle disposizioni giuridiche pertinenti per entrambe le parti, conformemente al principio di legalità. Non devono essere indicati soltanto gli atti normativi in questione, ma anche i singoli articoli applicabili.*

### Testo proposto

In virtù della legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG), la Confederazione può concedere aiuti finanziari a Cantoni e Comuni, per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissi dalla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche in materia di sviluppo strategico della politica dell'infanzia e della gioventù, le parti concludono il presente accordo contrattuale di diritto pubblico.

Per quanto concerne la Confederazione, il presente contratto si fonda sugli atti normativi seguenti:

- a. articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101);
- b. articolo 11 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1);
- c. articoli 18–21 dell'ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG; RS 446.11);
- d. articolo 15 e allegato 7 delle direttive per l'inoltro delle richieste di aiuti finanziari secondo la legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche;
- e. articolo 11 e seguenti della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

## Documento programmatico

Per quanto concerne il Cantone/il Comune, il presente contratto si fonda sugli atti normativi seguenti:

- a. ...

Il presente contratto concretizza l'esecuzione delle suddette disposizioni.

### 2) Contesto

*Il Cantone/il Comune descrive il contesto del suo progetto modello. Ne descrive l'origine e l'intenzione dal punto di vista dell'amministrazione cantonale/comunale.*

#### **Testo proposto**

A scelta del Cantone/del Comune

### 3) Scopo e oggetto del contratto

*Il Cantone/il Comune definisce la concezione su cui si fonda il suo progetto modello e ne descrive l'oggetto.*

#### **Testo proposto**

A scelta del Cantone/del Comune

### 4) Presentazione del progetto modello

*Sotto questo punto è fornita una breve descrizione del progetto e successivamente sono indicati chiaramente i singoli obiettivi strategici definiti congiuntamente dall'UFAS e dal Cantone/Comune. I sotto-obiettivi, gli indicatori e le misure sono esplicitamente menzionati nella tabella per il controlling nell'allegato al contratto.*

*Le condizioni generali possono mutare nel corso della durata del contratto. In tal caso, la Confederazione e i Cantoni/Comuni si impegnano a informarsi in modo trasparente sugli adeguamenti necessari e ad agire con spirito di collaborazione. Il contratto può essere adeguato di comune intesa tra le parti.*

#### **Testo proposto**

##### **Presentazione del progetto**

A scelta del Cantone/del Comune

#### **Obiettivi**

Al fine di garantire un impiego dei mezzi il più efficiente ed efficace possibile, l'UFAS e il Cantone/la Comune pattuiscono, per il periodo contrattuale che va dal X.X.201X al X.X..201X, gli obiettivi strategici seguenti:

Obiettivi strategici del progetto
1)
2)
3)
4)
5)
6)

## Documento programmatico

7)
8)

Gli obiettivi strategici del progetto sono concretizzati mediante sotto-obiettivi operativi. I sotto-obiettivi, gli indicatori e le misure sono elencati nella tabella per il controlling figurante nell'allegato X, che è parte integrante del presente contratto.

### **Modifiche**

L'UFAS e il Cantone/il Comune possono chiedere che il presente contratto sia modificato o completato, se lo ritengono necessario in considerazione degli ultimi sviluppi. Tutte le modifiche necessitano del consenso delle due parti e devono essere previste in una clausola aggiuntiva del presente contratto.

Inoltre, l'UFAS si riserva il diritto di adeguare il presente contratto alle esigenze del diritto in materia di aiuti finanziari. In tal caso, concede al Cantone/al Comune un congruo termine entro cui conformarsi agli adeguamenti.

## **5) Rapporti e controlling**

*Considerando il Cantone/il Comune un partner affidabile, l'UFAS propone un controlling e delle verifiche puntuali e pragmatici dell'attuazione del progetto. I collaboratori dell'UFAS sono sempre a disposizione per fornirgli consulenza e sostegno.*

### **Testo proposto**

#### **Tabella per il controlling**

Il Cantone/il Comune riempisce la tabella per il controlling con i suoi osservazioni e consegna la tabella in versione cartacea e in formato elettronico secondo lo schema al punto 8.

#### **Colloquio di controlling**

Dopo la presentazione dei documenti summenzionati, l'UFAS e il Cantone/il Comune si incontrano per un colloquio di controlling. In questa occasione le parti valutano la realizzazione degli obiettivi, tracciano un bilancio della situazione e stabiliscono le misure necessarie. Dai risultati del colloquio, integrati nella versione finale del rapporto di controlling, dipende il pagamento della rata convenuta.

#### **Obbligo d'informare**

L'UFAS può chiedere in qualsiasi momento, oltre ai rapporti summenzionati, un rapporto scritto o orale su un tema preciso o un determinato evento, oppure procurarsi informazioni, direttamente o tramite delegati, sulle attività del Cantone/del Comune.

Il Cantone/il Comune s'impegna ad informare spontaneamente e immediatamente l'UFAS di qualsiasi modifica importante relativa all'organizzazione.

## **6) Valutazione**

### **Testo proposto**

L'UFAS si riserva il diritto di svolgere o di far svolgere una valutazione esterna sull'integrità o su una parte del presente contratto. Il Cantone/il Comune s'impegna a collaborare alle valutazioni commissionate dall'UFAS e a fornire le informazioni richieste.

## Documento programmatico

### 7) Obblighi in materia di diritto del lavoro

#### **Testo proposto**

Il Cantone/il Comune s'impegna a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori previste dalla legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11) e dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20) nonché la parità salariale tra uomini e donne conformemente alla legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (RS 151.1).

### 8) Quadro finanziario

*La Confederazione e il Cantone/il Comune richiedente garantiscono il finanziamento del progetto modello in parti uguali. Per la sua quota, il Cantone/il Comune può ricorrere a mezzi di terzi. I crediti approvati (Confederazione e Cantone/Comune) devono figurare nel contratto, così come le basi legali.*

#### **Testo proposto**

##### **Condizioni per l'aiuto finanziario**

L'aiuto finanziario dell'UFAS è versato a rate e copre al massimo il 50 per cento delle spese computabili (art. 13 LPAG).

##### **Importo e modalità di pagamento**

Fatte salve eventuali decisioni contrarie adottate dal Popolo, dal Parlamento o dal Consiglio federale, l'UFAS versa al Cantone o al Comune, in base al credito X, un contributo complessivo di XXXX franchi per il periodo di durata del progetto dal X.X.201X al X.X. 201X, per la fornitura delle prestazioni previste dal presente contratto.

Il versamento di questo importo è subordinato al rispetto del calendario seguente:

Scadenza	Tappa	Importo in franchi
Firma del contratto	Contratto UFAS e Cantone/Comune	X.XX
X.X.201X	- Tabella di controlling con osservazioni del Cantone/del Comune - Fattura - Colloquio di controlling	X.XX
X.X.201X	- Tabella di controlling con osservazioni del Cantone/del Comune - Fattura	X.XX

L'UFAS esamina e approva i documenti summenzionati, di regola entro quattro settimane dalla ricezione, ed effettua il relativo pagamento.

Le fatture per le diverse rate possono essere trasmesse insieme ai documenti richiesti. Le fatture vanno inviate all'indirizzo seguente:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (DFI)  
c/o DLZ FI EFD  
CH-3003 Berna  
REF-01600XXXX (numero indispensabile)

##### **Menzione degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione**

Gli aiuti finanziari ricevuti devono figurare esplicitamente alla voce delle entrate nel conto annuale, con la menzione «Contributo UFAS».

### 9) Persone di contatto

*Sono menzionate le persone di contatto principali per l'UFAS e per il Cantone/il Comune. In caso di modifiche relative a queste persone nel corso del periodo contrattuale, le parti si informano reciprocamente.*

#### **Testo proposto**

Per l'UFAS la persona di contatto per le questioni relative al presente contratto è:  
Carole Emmenegger, collaboratrice scientifica, telefono: +41 (0)58 462 59 19, e-mail:  
carole.emmenegger@bsv.admin.ch

Per il Cantone/il Comune la persona di contatto per le questioni relative al presente contratto è:  
XXX XXX, telefono: +41 (0), e-mail: XXX@XXX.ch

Le parti contrattuali s'informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi modifica relativa alla persona di contatto.

### 10) Durata e disdetta

#### **Testo proposto**

Il presente contratto, debitamente firmato dalle due parti, entra in vigore il X.X.201X. Fatta salva una disdetta anticipata (v. punto 11), esso ha effetto fino al X.X.201X.

In caso di modifiche sostanziali delle basi legali di cui al punto 1 nonché di inadempimento o non perfetto adempimento del presente contratto, ciascuna parte ha la facoltà di disdirlo, con un preavviso di sei mesi, per il 30 giugno o il 31 dicembre. È fatta salva la disdetta del contratto in virtù del punto 11 o il recesso in virtù degli articoli 30 e 31 della legge sui sussidi.

### 11) Sanzioni e rimedi giuridici

#### **Testo proposto**

In virtù delle disposizioni applicabili della legge sui sussidi, in caso di inadempimento o non perfetto adempimento del presente contratto da parte del Cantone/il Comune, l'UFAS si riserva il diritto di adottare le misure seguenti:

- sospendere il versamento degli aiuti finanziari fino all'eliminazione dei vizi accertati o alla fornitura di informazioni supplementari;
- ridurre l'importo degli aiuti finanziari;
- chiedere la restituzione degli aiuti già versati;
- in ultima istanza, disdire il presente contratto conformemente al punto 10.

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, l'UFAS e il Cantone/il Comune cercano di raggiungere un accordo amichevole. Se non riescono a trovare un accordo, possono promuovere un'azione dinanzi al Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 35 lettera a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).

## Documento programmatico

### 12) Data e firme

#### *Testo proposto*

Berna,

XXX,

Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
Direttore supplente  
Capo dell'Ambito Famiglia, generazioni e società

XXXXXX

Ludwig Gärtner

XXXX

Berna,

XXX,

Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
Capo del Settore  
Questioni dell'infanzia e della gioventù

XXXX

Dr Eveline Zurbriggen

XXXX